[DATA PUBBLICAZIONE: 22/02/2019 N.REG.41]

COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 00833
del 21 FEB. 2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° **05** del Reg.

Data: **15/02/2019**

OGGETTO: Conferimento alla Comunità Montana **Alburni** delle funzioni del **Catasto**, della **Protezione Civile** e dei **servizi informatici** e **digitali** (ICT). **Approvazione** schemi di convenzione. -

L'anno Duemiladiciannove (2019), il giorno **Quindici** (15), del mese di **Febbraio**, alle ore **10,30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla prima convocazione in **Sessione Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Rag. Antonio ***Marino***	X		Assegnati n.: **11**
Prof. Vincenzo ***Luciano***	X		In Carica n.: **11**
Sig. Arturo ***Stabile***	X		Presenti n°: **11**
Dott. Pierino ***Gigliello***	X		Assenti n°: **0**
Sig.ra Rosanna ***Marchesano***	X		
Sig.ra Elvira ***Martino***	X		
Sig. Gianluca ***Marino***	X		
Sig. Antonio ***Marino***	X		Assenti i Signori:
Avv. Pasquale ***Brenca***	X		==========
Franco ***Martino***	X		
Rosaria ***Corvino***	X		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il rag. Antonio **Marino**, nella sua qualità di **Sindaco - Presidente** dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma **4.a**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000), il Segretario Comunale Dott. Giovanni **Amendola**, nominato a **scavalco** con provvedimento prot. n° **0043465** - del **13/02/2019**, dalla ex Agenzia Segretari Comunali di **Napoli**;

La seduta è Pubblica;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma **1°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000. -	**SI DA' ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -
Dalla Residenza Comunale, **15/02/2019** IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to ing. Vito **Brenca** [UTC - LL. PP.]	Dalla Residenza Comunale, **15/02/2019**

La Cons. CORVINO, chiesta ed ottenuta la parola, rileva il carattere obbligatorio dell'adempimento per l'Amministrazione anche se richiama analoga iniziativa con l'amministrazione precedente. Comunque è uno tra i vari progetti che si riserva col tempo di verificare. Dice che, tuttavia, non bisogna sottovalutare il fatto che occorre conoscere l'entità della quota da porre a carico a carico del bilancio dell'Ente.

Il Cons. LUCIANO, a tale proposito, dice che il Comune di riserva di determinare con successivo atto l'entità dell'onere economico derivante per il bilancio del Comune.

Il SINDACO ricorda che qualunque onere deve passare necessariamente per il bilancio e deve essere approvato preventivamente.

Il Consiglio Comunale

- **con** il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **le** modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
- **l'accordo** di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- **in** particolare, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;
- **la** Regione Campania, con deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 01.12.2014, ha, tra l'altro, approvato la perimetrazione delle aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita "Cilento Interno" di cui i Comuni sottoscrittori del presente atto fanno parte;
- **secondo** le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";

RILEVATO CHE:

- **la** gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall' Accordo di programma quale requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- **la** gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini attraverso la gestione associata di servizi";

RISCONTRATO che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa;

VISTO l'art. **30** - del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale dispone che: *"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra lo ro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare - tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti*

luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti";
VISTO l'art. **33** - del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
CONSIDERATO che,come stabilito dall'art. 32, comma 2 del TUEL, " ... *ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni* ... ";
DATO E PRESO ATTO che, allo stato, i Comuni dell'Area Interna hanno raggiunto una intesa sulle modalità di soddisfacimento del requisito associativo:
- **i Comuni** che fanno parte di una delle tre Comunità Montane presenti nell'Area conferiscono, ai fini dell'esercizio associato, alla Comunità Montana di appartenenza le funzioni del Catasto, della Protezione Civile e dell'ICT;
- **i Comuni** dell'Area che fanno parte di una delle due Unioni di Comuni presenti nell'Area conferiscono, ai fini dell'esercizio associato, alla Unione di appartenenza le funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT;
- **i Comuni** dell'Area che non aderiscono ad alcuna Unione di Comuni o Comunità Montana stipuleranno una convenzione, ai sensi degli artt. 30 e 32, 2 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con una delle Unioni o Comunità Montane presenti nell'Area per l'esercizio associato delle funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT;
- **una** volta perfezionato il conferimento delle funzioni da parte dei Comuni, le due Unioni di Comuni e le tre Comunità Montante presenti nell'Area stipuleranno tra di loro una convenzione di secondo livello,ai sensi dell'art. 32, 2 comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e nel rispetto della Legge Regionale n. 12/2008 e dei rispettivi Statuti, ai fini dello svolgimento coordinato e associato delle medesime funzioni conferite loro dai Comuni di appartenenza;
VISTI:
- **l'art. 4**, 2 comma, della Legge Regionale Campania n. 12/2008 il quale stabilisce che la comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata;
- **l'art5**, comma 4, della richiamata Legge Regionale il quale prevede che lo statuto della Comunità Montana disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
CONSIDERATO che
- **l'art. 1**, 3 comma, dello Statuto Comunitario sancisce che la Comunità è Ente Locale, costituito da Comuni montani e parzialmente montani, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- **l'art. 4**, del medesimo Statuto Comunitario stabilisce che alla Comunità Montana spettano le funzioni ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
- **ai sensi** del medesimo art. 4, l'ente comunitario: - promuove e partecipa, insieme agli altri enti locali, alla realizzazione e alla gestione dello sportello per le attività produttive, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle funzioni amministrative e alle attività di promozione dell'e-government e della realizzazione del sistema e-territory e di gestione di reti multimediali per l'implementazione della gestione associata delle infrastrutture e dei servizi; -organizza l'esercizio associato di funzioni proprie e partecipa alla gestione associata di servizi, alla realizzazione di strutture ed opere pubbliche nei diversi settori di competenza, così come previsto dalla Legge 97/94. A tal fine, i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, elaborato dalla Comunità Montana d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità Montana; -provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, in attuazione della Legge regionale 12/2008.
VISTI gli **schemi** di convenzione **allegati** al presente provvedimento – rispettivamente **sub A**, **B** e **C**, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
VISTO lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° **267**, é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
ALL'UNANIMITA' dei voti resi per alzata di mano dai convenuti, **Presenti** e **votanti 11**;

Delibera

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende integralmente riportata e trascritta;

2. DI CONFERIRE alla Comunità Montana "**Degli alburni**" lo svolgimento delle seguenti funzioni:

b. Protezione Civile;
c. ICT;

3. DI APPROVARE, a tal fine, gli schemi di convenzione che si allegano al presente provvedimento – rispettivamente sub **A**, **B** e **C** - per formarne parte integrante e sostanziale;

4. DI INCARICARE, allo scopo di cui ai precedenti punti, il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione delle predette Convenzioni in nome e per conto del Comune, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;

5. DI DEMANDARE ai competenti Responsabili dei Servizi interessati ogni successivo adempimento /provvedimento al fine di dare esecuzione alla presente deliberazione; 6.

6. DI DARE ATTO che con separato atto verranno recepiti gli effetti della presente deliberazione in merito agli aspetti economico-finanziari che intercorrono tra i Comuni e la Comunità Montana;

INFINE,

Il Consiglio Comunale

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. **134**, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n° **267** (TUEL) che testualmente recita: "*nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della giunta, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti*";

CON il seguente risultato della votazione proclamato dal sig. **Presidente**:

Consiglieri presenti n° **11** (undici) - **Votanti** n° **11** (undici) - Voti **favorevoli** n° **11** (undici), **all'unanimità** dei voti resi per alzata di mano dai presenti convenuti;

Delibera

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. -

****

TERMINE SEDUTA ORE 11,15

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA "DEGLI ALBURNI" DELLA FUNZIONE DEL CATASTO

L'anno duemiladici_____, il giorno ____(_____) del mese di_____, in _____nella sede della Comunità Montana "Degli alburni", con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

La Comunità Montana "Degli alburni" in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del_____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

E

- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

PREMESSO

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- in particolare, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;
- la Regione Campania, con deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 01.12.2014, ha, tra l'altro, approvato la perimetrazione delle aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita "Cilento Interno" di cui i Comuni sottoscrittori del presente atto fanno parte;

- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi";
- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa;
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale dispone che: "*1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.*";
- l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- come stabilito dall'art. 32, comma 2 del TUEL, "... *ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni ...*";
- i Comuni dell'Area Interna "Cilento Interno" hanno raggiunto una intesa sulle modalità di soddisfacimento del requisito associativo: - i Comuni che fanno parte di una delle tre Comunità Montane presenti nell'Area conferiscono, ai fini dell'esercizio associato, alla Comunità Montana di appartenenza le funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - i Comuni dell'Area che fanno parte di una delle due Unioni di Comuni presenti nell'Area conferiscono, ai fini dell'esercizio associato, alla Unione di appartenenza le funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - i Comuni dell'Area che non aderiscono ad alcuna Unione di Comuni o Comunità Montana stipuleranno una convenzione, ai sensi degli artt. 30 e 32, 2 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con una delle Unioni o Comunità Montane presenti nell'Area per l'esercizio associato delle funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - una volta perfezionato il conferimento delle funzioni da parte dei Comuni, le due Unioni di

Comuni e le tre Comunità Montante presenti nell'Area stipuleranno tra di loro una convenzione di secondo livello, ai sensi dell'art. 32, 2 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e nel rispetto della Legge Regionale n. 12/2008 e dei rispettivi Statuti, ai fini dello svolgimento coordinato e associato delle medesime funzioni conferite loro dai Comuni di appartenenza;
- l'art. 4, 2 comma, della Legge Regionale Campania n. 12/2008 stabilisce che la comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata;
- l'art. 1, 3 comma, dello Statuto Comunitario della Comunità Montana degli Alburni sancisce che la Comunità è Ente Locale, costituito da Comuni montani e parzialmente montani, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del d. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- l'art. 4, del medesimo Statuto Comunitario stabilisce che alla Comunità Montana spettano le funzioni ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.
- ai sensi del medesimo art. 4, l'ente comunitario: - promuove e partecipa, insieme agli altri enti locali, alla realizzazione e alla gestione dello sportello per le attività produttive, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle funzioni amministrative e alle attività di promozione dell'e-government e della realizzazione del sistema e-territory e di gestione di reti multimediali per l'implementazione della gestione associata delle infrastrutture e dei servizi; - organizza l'esercizio associato di funzioni proprie e partecipa alla gestione associata di servizi, alla realizzazione di strutture ed opere pubbliche nei diversi settori di competenza, così come previsto dalla Legge 97/94. A tal fine, i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, elaborato dalla Comunità Montana d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità Montana; -provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, in attuazione della Legge regionale 12/2008.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Consenso

Il presente atto disciplina il conferimento alla Comunità Montana della funzione del Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

Art. 2 Oggetto

1. Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti il Catasto così come disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia che, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, qui di seguito si elencano: a) conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma 1, lett. h, D.lgs. n. 112/98, come previsto dall'art. 66, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 112/98; b) funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento, come previsto dall'art. 19, comma 5, del D.L. n.78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2012; c) consultazione della banca dati unitaria nazionale e servizi di visura catastale; d) certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata; f) cooperazione applicativa, funzionale, tecnica e informatica ed allineamento delle banche dati; g) tutte le funzioni attribuite e/o attribuibili ai comuni in materia catastale, in

attuazione del D.lgs. n. 112/98, art. 66 e s.m.i. – D.L. n. 78/2010, art. 19, convertito con modificazioni, nella legge n. 122/2012, e di qualsiasi norma specifica in materia catastale, in ottemperanza al disposto dell'art. 19 della legge n. 135/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 95/2012, in materia di funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, da attuarsi nei modi di legge e anche attraverso: - Applicazioni informatiche e sistemi di interscambio; - Sportelli catastali decentrati associati; - Sistema informativo territoriale di integrazione delle banche dati (catasto/anagrafe/urbanistica/edilizia/tributi); - Verifiche catastali e tributarie (legge 30.12.2004, n. 311, art. 1, comma 336); - Verifica immobili non dichiarati in catasto (decreto-legge 31.05.2010, n. 78, art. 19); - Verifica dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione (legge 9 marzo 2006, n. 80); - Convenzione "portale dei comuni" e "interscambio" con l'Agenzia del Territorio; - Verifica fabbricati rurali; Costituzione e tenuta del catasto degli incendi (Legge-quadro n. 353/2000).

2. L'ambito funzionale del conferimento verrà meglio individuato con successivi atti organizzativi, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

3. Al servizio associato compete altresì la stipula di protocolli d'intesa, convenzioni, accordi comunque denominati, in materia di esercizio associato di servizi e funzioni catastali, oltre all'adozione e sottoscrizione di qualsiasi atto in materia di decentramento catastale, in nome e per conto dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 3 – Ente capofila[1]

1. La Comunità Montana assume il ruolo di ente Capofila e a tal fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e degli altri comuni convenzionati.

2. Le modalità di esercizio della gestione associata saranno definite operativamente mediante specifico disciplinare di funzionamento;

3. Il disciplinare di funzionamento dovrà obbligatoriamente indicare: a) la sede di svolgimento del servizio svolto in forma associata; b) le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione, con esplicita indicazione dell'ente o degli enti cui sono riconducibili gli effetti giuridici derivanti dall'esercizio del servizio; c) i beni, mobili ed immobili strumentali all'esercizio ed attuazione del presente atto; d) il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione; e) i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio.

Art. 4 - Responsabile-Referente

1. Presso l'Ente capofila è istituito l'Ufficio Associato del Catasto preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione del servizio.

2. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni conferenti. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Servizi informatici e digitali.

---

[1] Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (art. 30, 4 comma, TUEL).

3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) dei Comuni conferenti. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede della Comunità montana o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 5 - Risorse finanziarie

1. Ciascun Comune conferente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dagli organi competenti, rispettivamente, della Comunità Montana e dei Comuni conferenti, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale;
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata; a) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata; b) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;
3. Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti conferenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.
4. Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone i Comuni conferenti.
6. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente Capofila.

Art. 6 - Dotazione organica (risorse umane)

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato del Catasto. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro _____ dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.
2. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.
3. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti della Comunità Montana per conto di tutti i Comuni conferenti. Il rapporto organico trova la

sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

4. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Presidente dell'Ente Capofila. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

5. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.

6. Ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 7 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

. I beni strumentali all'esercizio del servizio associato di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.

2. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti conferenti che, in tal caso, ne resterà pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.

4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata all'ente Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

1. Il presente atto di conferimento decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata a tempo indeterminato.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

3. I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

4. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi al Servizio Associato. Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del termine prefissato, sarà a carico del Comune recedente la restituzione all'Ente finanziatore della quota parte di eventuali contributi erogati.

Art. 9 Ausilio del Segretario comunale

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Art. 10 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

[DATA PUBBLICAZIONE: 22/02/2019 N.REG.41]

[DATA PUBBLICAZIONE: 22/02/2019 N.REG.41]

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA "DEGLI ALBURNI" DELLA FUNZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'anno duemiladici_____, il giorno ____(_____) del mese di_____, in _____nella sede della Comunità Montana "Degli alburni", con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

La Comunità Montana "Degli alburni" in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del_____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

E

- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

PREMESSO

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- in particolare, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;

- la Regione Campania, con deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 01.12.2014, ha, tra l'altro, approvato la perimetrazione delle aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita "Cilento Interno" di cui i Comuni sottoscrittori del presente atto fanno parte;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi";
- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa;
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale dispone che: "*1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.*";
- l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- come stabilito dall'art. 32, comma 2 del TUEL, "... *ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni ...*";
- i Comuni dell'Area Interna "Cilento Interno" hanno raggiunto una intesa sulle modalità di soddisfacimento del requisito associativo: - i Comuni che fanno parte di una delle tre Comunità Montane presenti nell'Area conferiscono, ai fini dell'esercizio associato, alla Comunità Montana di appartenenza le funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - I

Comuni dell'Area che fanno parte di una delle due Unioni di Comuni presenti nell'Area conferiscono, ai fini dell'esercizio associato, alla Unione di appartenenza le funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - I Comuni dell'Area che non aderiscono ad alcuna Unione di Comuni o Comunità Montana stipuleranno una convenzione, ai sensi degli artt. 30 e 32, 2 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con una delle Unioni o Comunità Montane presenti nell'Area per l'esercizio associato delle funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - Una volta perfezionato il conferimento delle funzioni da parte dei Comuni, le due Unioni di Comuni e le tre Comunità Montante presenti nell'Area stipuleranno tra di loro una convenzione di secondo livello, ai sensi dell'art. 32, 2 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e nel rispetto della Legge Regionale n. 12/2008 e dei rispettivi Statuti, ai fini dello svolgimento coordinato e associato delle medesime funzioni conferite loro dai Comuni di appartenenza;

- l'art. 4, 2 comma, della Legge Regionale Campania n. 12/2008 stabilisce che la comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata;

-l'art 5, comma 4, della richiamata Legge Regionale prevede che lo statuto della Comunità Montana disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

- l'art. 1, 3 comma, dello Statuto Comunitario della Comunità Montana degli Alburni sancisce che la Comunità è Ente Locale, costituito da Comuni montani e parzialmente montani, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del d. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

- l'art. 4, del medesimo Statuto Comunitario stabilisce che alla Comunità Montana spettano le funzioni ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

- ai sensi del medesimo art. 4, l'ente comunitario: - promuove e partecipa, insieme agli altri enti locali, alla realizzazione e alla gestione dello sportello per le attività produttive, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle funzioni amministrative e alle attività di promozione dell'e-government e della realizzazione del sistema e-territory e di gestione di reti multimediali per l'implementazione della gestione associata delle infrastrutture e dei servizi; - organizza l'esercizio associato di funzioni proprie e partecipa alla gestione associata di servizi, alla realizzazione di strutture ed opere pubbliche nei diversi settori di competenza, così come previsto dalla Legge 97/94. A tal fine, i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, elaborato dalla Comunità Montana d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità Montana; -provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, in attuazione della Legge regionale 12/2008.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Consenso

Il presente atto disciplina il conferimento alla Comunità Montana della funzione della Protezione Civile.

Art. 2 Oggetto

1. Le funzioni gestite in forma associata sono quelle afferenti la Protezione Civile così come disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia che, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, qui di seguito si elencano:
A) FUNZIONE DI PREVISIONE E PREVENZIONE: Assistenza ai comuni negli adempimenti formali e amministrativi di Protezione Civile – (assistenza aggiornamento periodico dei piani comunali; Integrazione alla pianificazione intercomunale; Aggiornamento periodico dei DB informatizzato; Redazione/aggiornamento del Piano intercomunale di Protezione civile; Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sul territorio e capacità operativa nella gestione delle emergenze (studi per la realizzazione delle strutture logistiche intercomunali; collaborazione alla gestione delle aree di ammassamento, ricovero ecc.); Assistenza ai compiti del Sindaco e degli Enti in materia di normativa "grandi rischi"; Rapporti con il volontariato; Attività di sensibilizzazione e formazione (scuole; cittadinanza ecc); Esercitazioni annuali; gestione dei rapporti con gli Enti territoriali e con gli enti sovraordinati;

B) FUNZIONI IN FASE DI EMERGENZA: Collaborazione con gli uffici comunali e con gli enti competenti alle fasi di allertamento e attivazione delle strutture di protezione civile e coordinamento operativo dei soccorsi e delle risorse in caso di emergenze con estensione sovracomunale o su richiesta di uno o più sindaci; Supporto logistico e tecnico all'attività dei comuni in emergenza; Supporto logistico all'attivazione del Centro Operativo Misto (se convocato dal prefetto), Gestione sala operativa COM; Gestione adempimenti amministrativi in emergenza (ordinanze, comunicazioni alla cittadinanza, rapporti con il volontariato); Funzioni di raccordo con gli uffici comunali.

Art. 3- Funzioni che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e del D.Lgs. n. 1/2018, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

Art. 4 – Ente capofila[1]

1. La Comunità Montana assume il ruolo di ente Capofila e a tal fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e degli altri comuni convenzionati.
2. Le modalità di esercizio della gestione associata saranno definite operativamente mediante specifico disciplinare di funzionamento;
3. Il disciplinare di funzionamento dovrà obbligatoriamente indicare: a) la sede di svolgimento del servizio svolto in forma associata; b) le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione, con esplicita indicazione dell'ente o degli enti cui sono riconducibili gli effetti giuridici derivanti dall'esercizio del servizio; c) i beni, mobili ed immobili strumentali all'esercizio ed attuazione del presente atto; d) il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione; e) i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio.

[1] Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (art. 30, 4 comma, TUEL).

Art. 5 - Responsabile-Referente

1. Presso l'Ente capofila è istituito l'Ufficio Associato della Protezione Civile preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di Protezione Civile.
2. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni conferenti. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Servizi informatici e digitali.
3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) dei Comuni conferenti. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede della Comunità montana o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 6 - Risorse finanziarie

1. Ciascun Comune conferente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dagli organi competenti, rispettivamente, della Comunità Montana e dei Comuni conferenti, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale;
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata; a) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata; b) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;
3. Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti conferenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.
4. Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone i Comuni conferenti.
6. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente Capofila.

Art. 7 - Dotazione organica (risorse umane)

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro _____ dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle

strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.
2. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.
3. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti della Comunità Montana per conto di tutti i Comuni conferenti. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.
4. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Presidente dell'Ente Capofila. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
5. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
6. Ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 8 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio associato di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti conferenti che, in tal caso, ne resterà pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.
3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.
4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata all'ente Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione

1. Il presente atto di conferimento decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
3. I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi al Servizio Associato. Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del termine prefissato, sarà a carico del Comune recedente la restituzione all'Ente finanziatore della quota parte di eventuali contributi erogati.

Art. 10 Ausilio del Segretario comunale

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Art. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 12 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

[DATA PUBBLICAZIONE: 22/02/2019 N.REG.41]

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALLA COMUNITÀ MONTANA "DEGLI ALBURNI" DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI (ITC)

L'anno duemiladici_____, il giorno ____(_____) del mese di_____, in _____nella sede della Comunità Montana "Degli Alburni", con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

La Comunità Montana "Degli Alburni" in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del_____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

E

- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di_____, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale _____), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;

PREMESSO

- con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell'accordo di Partenariato, predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE);
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, formalmente adottato dalla Commissione Europea con decisione del 29.10.2014, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
- in particolare, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come "aree interne", nell'ambito della quale i Comuni costituiscono l'unità di base del processo di decisione politica anche in forma di aggregazione di comuni contigui, quali partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d'area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo;

- la Regione Campania, con deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 01.12.2014, ha, tra l'altro, approvato la perimetrazione delle aree interne oggetto degli interventi previsti dalla Strategia, tra cui l'area definita "Cilento Interno" di cui i Comuni sottoscrittori del presente atto fanno parte;
- secondo le linee dell'Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano "funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locali finanziati";
- la gestione in forma associata di funzioni (fondamentali) e di servizi, in particolare, è assunta dall'Accordo di programma quale requisito essenziale della strategia di sviluppo in quanto segnala l'esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l'erogazione di suddetti servizi (ambiti ottimali) nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
- la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell'esistenza di quella maggiore capacità di progettazione e attuazione di un'azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto dalla strategia nazionale per le "aree interne". Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che partecipano alla strategia nazionale aree interne "dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini, attraverso la gestione associata di servizi";
- l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali individuate dalla medesima disposizione normativa;
- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale dispone che: "*1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni. 2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.*";
- l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- come stabilito dall'art. 32, comma 2 del TUEL, "*... ogni Comune può far parte di una sola Unione di comuni. Le Unioni di comuni possono stipulare apposite Convenzioni tra loro o con singoli Comuni ...*";
- i Comuni dell'Area Interna "Cilento Interno" hanno raggiunto una intesa sulle modalità di soddisfacimento del requisito associativo: - i Comuni che fanno parte di una delle tre Comunità Montane presenti nell'Area conferiscono, ai fini dell'esercizio associato, alla Comunità Montana di appartenenza le funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - I

Comuni dell'Area che fanno parte di una delle due Unioni di Comuni presenti nell'Area conferiscono, ai fini dell'esercizio associato, alla Unione di appartenenza le funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - I Comuni dell'Area che non aderiscono ad alcuna Unione di Comuni o Comunità Montana stipuleranno una convenzione, ai sensi degli artt. 30 e 32, 2 comma, del D.Lgs. n. 267/2000, con una delle Unioni o Comunità Montane presenti nell'Area per l'esercizio associato delle funzioni del Catasto, della Protezione e dell'ICT; - Una volta perfezionato il conferimento delle funzioni da parte dei Comuni, le due Unioni di Comuni e le tre Comunità Montante presenti nell'Area stipuleranno tra di loro una convenzione di secondo livello, ai sensi dell'art. 32, 2 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 e nel rispetto della Legge Regionale n. 12/2008 e dei rispettivi Statuti, ai fini dello svolgimento coordinato e associato delle medesime funzioni conferite loro dai Comuni di appartenenza;

- l'art. 4, 2 comma, della Legge Regionale Campania n. 12/2008 stabilisce che la comunità montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata;

-l'art 5, comma 4, della richiamata Legge Regionale prevede che lo statuto della Comunità Montana disciplina le forme di collaborazione fra le comunità montane, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;

- l'art. 1, 3 comma, dello Statuto Comunitario della Comunità Montana degli Alburni sancisce che la Comunità è Ente Locale, costituito da Comuni montani e parzialmente montani, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del d. lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

- l'art. 4, del medesimo Statuto Comunitario stabilisce che alla Comunità Montana spettano le funzioni ad essa delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

- ai sensi del medesimo art. 4, l'ente comunitario: - promuove e partecipa, insieme agli altri enti locali, alla realizzazione e alla gestione dello sportello per le attività produttive, nell'ottica della semplificazione e dello snellimento delle funzioni amministrative e alle attività di promozione dell'e-government e della realizzazione del sistema e-territory e di gestione di reti multimediali per l'implementazione della gestione associata delle infrastrutture e dei servizi; - organizza l'esercizio associato di funzioni proprie e partecipa alla gestione associata di servizi, alla realizzazione di strutture ed opere pubbliche nei diversi settori di competenza, così come previsto dalla Legge 97/94. A tal fine, i Consigli Comunali approvano un disciplinare tipo, elaborato dalla Comunità Montana d'intesa con gli stessi Comuni, il quale dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie fra i Comuni e la Comunità Montana; -provvede all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, in attuazione della Legge regionale 12/2008.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Consenso

Il presente atto disciplina il conferimento alla Comunità Montana dei Servizi informatici e digitali (ITC) come disciplinati dal Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s. m. e i..

Art. 2 Oggetto

Le funzioni conferite alla Comunità Montana sono , a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, qui di seguito elencate:
- predisposizione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del CED sovracomunale che costituisce il Centro Servizi per l'erogazione di applicazioni, memorizzazione e condivisione di dati;
- installazione e configurazione degli apparati di rete, dei server e delle postazioni di lavoro;
- gestione dell'assistenza informatica per le postazioni di lavoro dei comuni e degli altri soggetti aderenti al servizio associato;
- acquisto o espletamento di procedure uniche per la fornitura di attrezzature hardware e software, anche attraverso i canali di acquisto della Pubblica Amministrazione;
- pianificazione e realizzazione di progetti di Information Communication Technology (ICT), nonché supporto nell'attività di avvio di questi;
- interventi per assicurare l'interoperabilità delle banche dati dei comuni attraverso la portabilità e la creazione di nuove basi dati nonché quelle realizzate attraverso la gestione associata delle funzioni ICT con soluzioni in CLOUD;
- soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vati ambiti della P.A. nel quadro del Sistema Pubblico di Connettività;
- formazione generale degli utilizzatori dei sistemi informatici;
- supporto ai comuni nella redazione dei piani di sicurezza inerenti le strumentazioni informatiche e il trattamento dei dati;
- progettazione e implementazione della conservazione storica delle banche dati sia per finalità di sicurezza che funzionali;
- definizione di standard strutturali e applicativi a cui devono attenersi gli utilizzatori dei sistemi; i sistemi acquisiti al di fuori degli standard definiti non sono supportati e non possono essere integrati nella rete comunale e sovra-comunale; in particolare: - definizione e predisposizione dell'architettura della rete e della server farm anche con soluzioni in CLOUD del CED sovra comunale; - armonizzazione e omogeneizzazione dei sistemi informativi gestionali coordinandosi con i responsabili dei servizi dei comuni aderenti; - autorizzazione all'acquisto di sistemi da integrare nella rete sovracomunale del CED; - favorire lo sviluppo di sistemi open source e le attività di riuso del software nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza.
-promozione ed implementazione dell'e-government ovvero i servizi rivolti a cittadini e imprese che utilizzano tecnologie informatiche e che mirano alla dematerializzazione e allo sviluppo del procedimento amministrativo telematico; in particolare: - attuare i piani e le direttive nazionali e regionali individuando gli strumenti più opportuni; - promuovere l'Alfabetizzazione ed inclusione digitale per stimolare la diffusione e l'utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo e la collaborazione e partecipazione civica in rete (open government).
- favorire la convergenza tra sistemi di telefonia vocale e telecomunicazioni; pianificare lo sviluppo e gestire i sistemi telefonici ove occorrano motivi di opportunità ed efficienza;
- supportare i comuni nella scelta dei sistemi e delle architetture di comunicazione vocale e video;
- gestire i contratti derivati o richiesti dai singoli Comuni per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi informatici, procedendo in particolare a: - rinegoziare i singoli contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere; - stipulare gli appositi contratti in nome e per conto dei Comuni; - coordinare gli uffici

comunali interessati; - ricondurre la scadenza unica di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
Nell'ambito delle funzioni definite dalla presente convenzione, la Comunità Montana è delegato ad approvare e sottoscrivere, in nome e per conto dei comuni accordi e intese con altri Enti, funzionali alla partecipazione dei comuni ai piani di sviluppo telematici territoriali di attuazione del piano nazionale per l'e-government, a concorsi e bandi e progetti di ICT in ambito provinciale (consortile), regionale, nazionale ed europeo.

Art. 3 – Ente capofila[1]

1. La Comunità Montana assume il ruolo di ente Capofila e a tal fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e degli altri comuni convenzionati.
2. Le modalità di esercizio della gestione associata saranno definite operativamente mediante specifico disciplinare di funzionamento;
3. Il disciplinare di funzionamento dovrà obbligatoriamente indicare: a) la sede di svolgimento del servizio svolto in forma associata; b) le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione, con esplicita indicazione dell'ente o degli enti cui sono riconducibili gli effetti giuridici derivanti dall'esercizio del servizio; c) i beni, mobili ed immobili strumentali all'esercizio ed attuazione del presente atto; d) il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione; e) i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio.

Art. 4 - Responsabile-Referente

1. Presso l'Ente capofila è istituito l'Ufficio Associato dei Servizi informatici e digitali (ITC) preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività.
2. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di Referente per l'intero territorio dei Comuni conferenti. Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Servizi informatici e digitali.
3. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari competenti (responsabili del procedimento) dei Comuni conferenti. Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede della Comunità montana o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento.

Art. 5 - Risorse finanziarie

1. Ciascun Comune conferente partecipa alla costituzione di un apposito fondo per finanziare le attività del servizio con una quota annuale il cui importo verrà definito dagli organi competenti, rispettivamente, della Comunità Montana e dei Comuni conferenti, a copertura delle spese dirette (manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale;

---

[1] Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti (art. 30, 4 comma, TUEL).

2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento della gestione associata; a) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione associata; b) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;
3. Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti conferenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.
4. Compete al Responsabile dell'Ufficio Associato prevedere in sede di predisposizione del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone comunicazione a ogni singolo Ente, nonché effettuare con cadenza annuale la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone i Comuni conferenti.
6. La gestione delle risorse finanziarie predette avverrà in conformità ai Regolamenti dell'Ente Capofila.

Art. 6 - Dotazione organica (risorse umane)

1. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito del territorio della Comunità Montana, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato dei Servizi Informatici e digitali. Gli Enti stipulanti si impegnano a predisporre, entro _____dalla sottoscrizione della presente, l'elenco del personale, delle strutture e/o dei locali, dei relativi arredi e delle attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento del servizio associato.
2. Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati.
3. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti della Comunità Montana per conto di tutti i Comuni conferenti. Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.
4. Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio, si attribuisce a un funzionario, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato sulla base delle funzioni individuate nel piano esecutivo di gestione appositamente costituito. L'attribuzione della responsabilità di gestione viene attribuita dal Presidente dell'Ente Capofila. Il medesimo dipendente è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.
5. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all'ufficio sulla base dell'accordo decentrato dell'ente di rispettiva competenza, fermo restando l'impegno di provvedere alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
6. Ogni Amministrazione dovrà comunque sempre assicurare, tramite un proprio funzionario, tenuto a prestare la massima collaborazione all'ufficio unificato, la gestione

delle informazioni di base al pubblico per facilitare l'accesso al servizio e il necessario collegamento con l'ufficio associato.

Art. 7 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

1. I beni strumentali all'esercizio del servizio associato di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato, limitatamente alle attività oggetto della presente convenzione.
2. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti conferenti che, in tal caso, ne resterà pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.
3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti, sarà decisa sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che provvederà a riassegnarlo.
4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Associato è affidata all'ente Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 8 - Decorrenza e durata della convenzione

1. Il presente atto di conferimento decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.
3. I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali partite debitorie a carico, approvata entro il mese di settembre di ogni anno con effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi al Servizio Associato. Nel caso di scioglimento della presente convenzione o di recesso da parte di un Comune prima del termine prefissato, sarà a carico del Comune recedente la restituzione all'Ente finanziatore della quota parte di eventuali contributi erogati.

Art. 9 Ausilio del Segretario comunale

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi.

Art. 10 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di

sciogliere la controversia, la giurisdizione è del Giudice competente in base alla normativa vigente.

Art. 11 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

[DATA PUBBLICAZIONE: 22/02/2019 N.REG.41]

[DATA PUBBLICAZIONE: 22/02/2019 N.REG.41]

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Rag. Antonio **Marino**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. **124**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000, **VIENE** affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 21 FEB. 2019 ;

Dalla Residenza Comunale, 21 FEB. 2019.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 21 FEB. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni **Amendola**

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione **E' STATA AFFISSA** all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22 FEB 2019, come prescritto dall'art. **124**, comma **1°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. **134**, comma **3°**, del T. U. E. L. n° **267** / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni **Amendola**

Dalla Residenza Comunale,